

REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/80 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1980****che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 4,considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede che la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio ⁽³⁾ possa essere prorogata a titolo transitorio, secondo la procedura prevista di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1224/80, senza che tale proroga possa oltrepassare il 30 giugno 1981; che è opportuno pertanto prorogare la durata di validità dei regolamenti della Commissione che istituiscono dei sistemi di valore medi forfettari per gli agrumi e le mele e pere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La validità dei seguenti regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68, è prorogata a titolo transitorio fino all'entrata in vigore delle

disposizioni da adottare dalla Commissione in virtù dell'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1224/80, ed, al massimo, fino al 30 giugno 1981:

- regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 ⁽⁷⁾.

2. La proroga della validità dei regolamenti menzionati al paragrafo 1 non preclude il diritto di un importatore di far ricorso all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80.

Se un importatore si avvale del diritto di ricorrere all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 relativo alle merci che altrimenti verrebbero valutate secondo il sistema dei valori medi forfettari, i regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 non saranno più applicati alle importazioni che egli effettuerà durante il periodo transitorio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.
⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.
⁽⁶⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.
⁽⁷⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.